

## IL TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Ezio Castaldi           Presidente  
Dott. Gaetano Savona       Giudice rel.  
Dott. Francesco De Giorgi   Giudice

ha pronunciato il seguente:

### DECRETO

nella causa iscritta al n. 3 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2020, promossa da:

The Others soc. coop onlus non profit, con sede in Sassari, Via Predda Niedda n4. 1, P.IVA 02592940908, in persona del legale rappresentante Valentina Carboni, elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Sergio Oggiano, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;

§§§

Con ricorso depositato in data 3.7.2020, The Others soc. coop ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessa a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine di 120 giorni

Unitamente al ricorso, la ricorrente ha prodotto delibera dell'organo amministrativo della società, redatta nelle forme di cui all'art. 152, comma II, legge fallimentare, di delega alla presentazione di domanda di concordato in bianco, bilanci d'esercizio 2017, 2018 e 2019, l'elenco dei creditori della società, con l'ammontare del credito e l'indicazione dei privilegi.

Ciò posto, si osserva che:

- a) Sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, considerato che la società ha sede legale nel circondario di Sassari;
- b) La società esercita attività commerciale, precisamente accoglienza ai richiedenti asilo o protezione internazionale;
- c) la ricorrente ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare, per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, come si ricava dai bilanci



depositati;

d) La debitrice versa in stato di crisi o insolvenza, come emerge dall'esame dei bilanci d'esercizio in atti;

e) La ricorrente ha dichiarato di non essere mai stata sottoposta a procedura concordataria;

f) La ricorrente, come sopra detto, ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, comma VI, legge fallimentare;

§§§

Per quanto sopra, la domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordataria, oltre che della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, deve essere accolta, assegnando alla ricorrente il termine di 60 giorni (soggetto alla sospensione feriale dei termini), considerato che la stessa ricorrente ha riferito di star ultimando le necessarie verifiche contabili per la predisposizione di piano e proposta.

Quanto alla sua decorrenza, si evidenzia che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

§§§

Il Collegio, infine, in considerazione della natura della procedura, ritiene opportuno nominare sin da ora commissario giudiziale, impartendo le direttive più avanti illustrate.

### **Per questi motivi**

Il Tribunale

**concede**

alla società ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:



- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposto e/o del piano.

### **Nomina**

commissario giudiziale la dott.ssa Giulia Casula, con studio in Cagliari, via Domenico Millelire n. 22, la quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;



- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inadeguate alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Sassari, 9 luglio 2020

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

**Il Presidente**

dott. Ezio Castaldi

